NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 13

Trattamento di quiescenza del personale del lotto

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sara' soppresso il "Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto" ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699. Con lo stesso decreto saranno stabilite:

a) l'assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 3 della sopracitata legge n. 699, fra cui, in via primaria, l'onere relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1978 e le pensioni spettanti al personale posto in quiescenza successivamente a tale data, ad eccezione di quei compiti non piu' compatibili con lo stato giuridico derivante dall'attribuzione al personale del lotto della qualifica funzionale;

b) l'erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 10 gennaio 1978, dell'indennita' di buonuscita, a carico dell'E.N.P.A.S., anche per i servizi o periodi gia' riconosciuti utili nell'ordinamento dell'Ente soppresso mediante versamento all'E.N.P.A.S. stesso delle indennita' maturate;

c) l'attribuzione allo Stato del patrimonio dello Ente;

d) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le attivita' e passivita' dell'Ente;

e) le modalita' d'applicazione relative alle precedenti lettere a), c), d). Fino all'entrata in vigore del predetto decreto le pensioni al personale del lotto continueranno ad essere erogate dall'Ente fondo, tramite le direzioni provinciali del tesoro, secondo le norme e con le modalita' attualmente vigenti, salvo adeguamento e riliquidazione da parte dello Stato di quelle con decorrenza originaria successiva al 1 gennaio 1978. Analogamente l'Ente fondo continuera' ad erogare le indennita' di buonuscita salvo adeguamento e riliquidazione da parte dell'E.N.P.A.S. per le cessazioni dal servizio successive alla stessa data del 10 gennaio 1978.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	I — Personale dei ministeri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-13-trattamento-di-quiescenza-del-personale-del-lotto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it